



**COMUNE DI PELAGO**  
*(Provincia di Firenze)*



**Ordinanza n° \_\_10\_\_  
del \_\_09.06.2010\_\_**

**OGGETTO: *Divieto permanente di attività di campeggio o d'impiego di veicoli o altri giacigli per esigenze di pernottamento, al di fuori di aree appositamente attrezzate ed autorizzate, in tutto il territorio comunale.***

**IL SINDACO**

**PRESO ATTO** che in occasione di manifestazioni, organizzate sul territorio comunale, che richiamano un notevole afflusso di partecipanti e/o spettatori, con particolare riferimento alla manifestazione Festival On The Road, si sono verificati frequenti e numerosi episodi di occupazione delle aree destinate al parcheggio degli autoveicoli con forme di campeggio abusivo mediante l'installazione di tende, autocaravan o altri veicoli usati impropriamente per tale scopo in forma singola o collettiva;

**PRESO ATTO** che tale fenomeno incide profondamente sul territorio e sui profili di tutela dello stesso, con particolare riguardo agli aspetti igienico sanitari, ed inoltre sugli aspetti collegati all'ordine pubblico ed alla sicurezza della viabilità collegata allo svolgimento delle manifestazioni, andando ad incidere sulla libera e completa fruibilità di tali aree organizzate per la sosta ed il movimento dei veicoli;

**VISTE** le ripetute segnalazioni pervenute da cittadini residenti che lamentano, nelle zone occupate con tali modalità, fenomeni di grave degrado, abbandono di rifiuti, comportamenti indecorosi consistenti nell'espletamento delle funzioni fisiologiche, modalità di organizzazione di gruppi con emissioni musicali rumorose ed arrecanti disturbo anche in orari notturni;

**RILEVATO** che tali comportamenti costituiscono un pericolo per la sicurezza urbana con particolare riferimento alla sicurezza della viabilità all'interno di tali aree, all'igiene del territorio ed al suo decoro, al potenziale svolgimento di attività collegate illecite e penalmente rilevanti;

**ATTESA** la possibilità di scongiurare tali pericoli imponendo il divieto, in tutto il territorio comunale, dell'effettuazione di tali forme di campeggio abusivo attuate mediante l'installazione di tende, autocaravan o altri veicoli usati impropriamente per tale scopo in forma singola o collettiva;

**CONSIDERATA** pertanto la necessità di provvedere in merito al fine di prevenire la situazione di pericolo rappresentata;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Norme sull'Ordinamento degli Enti Locali così come modificato dall'art. 6, comma 1<sup>^</sup>, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n° 92 convertito con Legge 24 luglio 2008 n° 125;

**VISTO** il Decreto Ministero dell'interno 5 agosto 2008;

effettuata preventiva comunicazione al Sig. Prefetto di Firenze ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 267/2000;

### **ORDINA**

- In tutto il territorio comunale sono vietate le attività e forme di campeggio abusivo mediante l'installazione di tende, autocaravan o altri veicoli usati impropriamente per tale scopo in forma singola o collettiva, ai fini di pernottamento o sistemazione di fortuna, quando esse avvengono al di fuori di aree appositamente attrezzate, pubbliche o private, e prive dei requisiti e delle autorizzazioni di legge.

Le violazioni alla disposizione di cui sopra, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1<sup>^</sup> del D. Lgs. 267/2000, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della legge 24.11.81 n°698.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato con obbligo della rimozione immediata di ogni materiale e dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Stante l'inottemperanza all'ordine di cessazione del comportamento vietato ed al ripristino dello stato dei luoghi, si procederà alla conseguente segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 C.P.

Resta salva l'applicazione di sanzioni per violazione di altre norme di legge o regolamenti.

### **AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Firenze, entro 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.

Pelago\_09.06.10\_

Il Sindaco

( Dr. Renzo Zucchini )